



**A Villadose siamo proprio destinati a  
sopportare per sempre cattivi odori?**

## **L'ODORE COME POSSIBILE REATO**

**NEL NOSTRO CODICE PENALE E CIVILE:  
COME DIFENDERSI UTILIZZANDO LA LEGGE**

**Venerdì 18 maggio, ore 21,00**

presso Biblioteca comunale di Villadose

Relatrice **Avv. Eva Vigato** del foro di Padova

**Terre Nostre  
Villadose**

**Terre Nostre  
Veneto**

*Gli odori come problema  
sanitario o come  
molestia.*

# Storia

---

Sin dal passato si è cercato di eliminare o di ridurre gli **odori** sgradevoli, ma non in quanto fonte di «molestia», bensì in ragione del fatto che gli **odori** costituivano un (presunto) specifico problema sanitario. Infatti i miasmi erano considerati una fonte diretta, tramite l'inalazione o il contatto da parte delle persone, del contagio pestilenziale

---

Oggi invece le **emissioni** odorigene vengono per lo più considerate fonte di «**molestia**» e, tuttavia, in alcuni casi possono causare una «molestia» tanto grave da determinare persino l'insorgere di patologie.

*Permane tuttavia la  
difficoltà, che si è da  
sempre incontrata,  
consistente nel misurare  
l'odore*

# *Il ruolo delle emissioni odorigene nella normativa europea.*

---

**direttiva 2015/2193** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, pubblicata sulla GU europea L 313/1 del 28 novembre 2015.

---

Direttiva 1999/31/ **Ce** del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche, nell'Allegato I (requisiti generali per tutte le discariche), punto 5 (disturbi e rischi), stabilisce che: «si devono adottare misure che riducano al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica causati da: - **emissioni di odori** e polveri».

---

Oppure, in materia di marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione la Decisione della Commissione n. 2001/688/ **Ce**, del 28 agosto 2001 riporta tra le caratteristiche (Allegato - punto 5, lett. c): « I prodotti non devono generare **odori** sgradevoli in seguito all'applicazione al suolo».

Direttiva  
2015/2193 del  
Parlamento  
Europeo e del  
Consiglio del  
25 novembre  
2015

---

La direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio.

---

Il suo testo, però, nulla dice circa l'introduzione di una disciplina relativa agli odori: è stato il nostro Legislatore a formulare, a riguardo, un preciso impegno nei confronti del Governo.

Art. 272-bis  
T.U.  
Ambientale  
(D.Lgs.  
152/2006)

- “1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere(...)
- d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in **unità odorimetriche** ( $ouE/m^3$  o  $ouE/s$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in **unità odorimetriche** ( $ouE/m^3$  o  $ouE/s$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

# Autorizzazioni e prescrizioni

Ferma restando, quindi, la potestà delle regioni nel disciplinare la materia, è importante tenere presente che, dal 19 dicembre 2017, le **autorizzazioni alle emissioni** in atmosfera potranno, ai sensi del nuovo art. 272-bis, contenere specifiche **prescrizioni** relative alle **emissioni odorigene**.



Molestia  
olfattiva:  
codice civile

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Art. 2050 c.c. responsabilità per esercizio attività pericolose

Art. 844 c.c. tutela inibitoria

Molestia  
olfattiva:  
codice civile

**Art. 2043 c.c. Risarcimento  
per fatto illecito:**

Qualunque  
fatto doloso o colposo,  
che cagiona ad altri  
un danno ingiusto, obbliga  
colui che ha commesso il  
fatto a risarcire il danno

Molestia  
olfattiva:  
codice civile

**Art. 2050 c.c. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose:** Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

# Molestia olfattiva: codice civile

Art. 844 c.c. **Immissioni**: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la **normale tollerabilità**, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Art. 844 c.c.  
IMMISSIONI:  
tutela inibitoria  
e NORMALE  
TOLLERABILITA'

- Contemperamento tra le immissioni, le esalazioni e i rumori i derivanti dall'uso delle proprietà e gli obblighi di sopportazione dei vicini
- Il limite di **tollerabilità delle immissioni** non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

## NORMALE TOLLERABILITA'


Il criterio della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 Cod. civ. va riferito **esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà** e non può essere utilizzato per giudicare della liceità di immissioni che rechino pregiudizio anche alla salute umana o all'integrità dell'ambiente naturale, alla cui tutela è rivolto, in via immediata, tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e preventiva, come il T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934, n. 1265, la L. 31/12/1962, n. 1860 sull'impiego pacifico della energia nucleare, nonché, con particolare riferimento agli inquinamenti atmosferici, la L. 13/07/1966, n. 615.

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

---

Art. 674 c.p.- getto pericoloso di cose

La contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è rivolta a prevenire pericoli alle persone che possono derivare dal getto o dal versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare o dall'emissione di gas, vapori o fumi che possono cagionare tali effetti.



---

## Art. 674 c.p.- getto pericoloso di cose



674 c.p.

Getto o versamento che  
causa molestie (p. I)

Emissioni da attività non  
autorizzate (p. II)

Emissioni da attività  
autorizzate (p. II)

674 c.p. – p. II

Emissioni da attività  
non autorizzate

Emissioni da attività  
autorizzate

## Emissioni da attività non autorizzate

---

La mancanza di specifiche norme che fissino i limiti di tollerabilità delle emissioni impone il ricorso al criterio della STRETTA TOLLERABILITA' (e NON di quella normale, civilistica, dell'art. 844 c.c.)

---

Oltre il limite della stretta tollerabilità la fattispecie concreta integra un ipotesi di reato

# Emissioni da attività autorizzate

- DISTINZIONE:
- A) con LIMITI TABELLARI di emissioni consentite disciplinati da leggi di settore o provvedimenti amministrativi: se SUPERA I LIMITI TABELLARI la fattispecie concreta integra il REATO: **(PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO – RIDEFINITA DA Cass. Pen. 12019/2015)**
- B) senza LIMITI TABELLARI bisogna ricorrere al criterio della STRETTA TOLLERABILITA': Oltre il limite della stretta tollerabilità: è reato



# Il limite della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

Tradizionalmente la giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., le emissioni possono considerarsi moleste soltanto allorché superino il limite della **normale** tollerabilità con riferimento alle immissioni che, secondo l'art. 844 c.c., il proprietario del fondo **non può impedire** che provengano dal fondo del vicino (*Cass. I, n. 12497/1999*)





## Cassazione penale, sez. III, 10/02/2015, n. 12019 LA STRETTA TOLLERABILITA'

Il reato di cui all'art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) è **configurabile** anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto **munito di autorizzazione** per le emissioni in atmosfera (**e rispettoso** dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perché **non** esiste una normativa **statale** che preveda disposizioni specifiche - e, quindi, **valori soglia** - in materia di odori; con conseguente individuazione del criterio della "**stretta tollerabilità**" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 c.c. in un'ottica strettamente individualistica.

# Cassazione penale, sez. III, 10/02/2015, n. 12019: LA PROVA


La natura del reato (di pericolo concreto) e il diverso criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia **sufficiente l'apprezzamento diretto** delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto; né è necessario un accertamento tecnico.



# Cassazione penale, sez. III, 10/02/2015, n. 12019: LA PROVA

La Corte rileva dunque che «laddove **manchi la possibilità** di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle **dichiarazioni dei testi**, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i **vicini**, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL.

Ove risulti l'intollerabilità, **non rileva**, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale **adozione di tecnologie** dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona. Quel che conta è che le testimonianze non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a **riferire quanto oggettivamente percepito** da dichiaranti medesimi».





# Cassazione penale, sez. III, 10/02/2015, n. 12019: IL CASO

Con sentenza del 10/6/2013, il Tribunale di Lucca giudicava P. L. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. e lo condannava alla pena di 200 Euro di ammenda; allo stesso, nella qualità di legale rappresentante della "Kaffa s.r.l.", era ascritto di aver provocato emissioni in atmosfera che, sebbene conformi ai valori limite di cui alle autorizzazioni, provocavano **odori nauseabondi** tali da **molestare gravemente** le persone residenti nella zona.

In particolare, **numerosi testi** - abitanti nelle vicinanze della torrefazione - avevano indicato un **odore terribile di caffè bruciato** che, specie all'ora di pranzo, si diffondeva nelle loro case, **provocando nausea** e, talvolta, anche **vomito** ed iniziale immissione di un fumo nero nelle loro abitazioni.




# Cassazione penale, sez. III, 10/02/2015, n. 12019: LA PORTATA INNOVATIVA IN TEMA DI PRESUNZIONE

Le precedenti pronunce si riferiscono a casi ben diversi dal presente, nei quali vi era **piena corrispondenza "qualitativa" e "tipologica"** tra le **immissioni** riscontrate e quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge, tra quelle accertate e quelle che l'agente si era impegnato a contenere entro determinati limiti; situazione nella quale, invero, il rispetto di questi ultimi implica una **presunzione di legittimità del comportamento**, concepita dall'ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione economica




# Cassazione penale, sez. III, 10/02/2015, n. 12019: I DUE PRINCIPI

- a) l'evento del reato consiste nella **molestia**, che **prescinde dal superamento** di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della **stretta tollerabilità**;
- b) qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle **dichiarazioni** di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto **oggettivamente percepito** dagli stessi dichiaranti



Cassazione penale, sez. III,  
05/10/2016, (ud. 05/10/2016,  
dep.18/01/2017), n. 2240 – IL CASO

L'imputato fu ritenuto responsabile di avere provocato, in qualità di responsabile legale della Ucciplast S.r.l., titolare di un impianto di microforatura ad aghi caldi, in casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas atte ad offendere le persone abitanti in prossimità del suddetto impianto e segnatamente P.S. e P.A.



# Cassazione penale, sez. III, 05/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep.18/01/2017), n. 2240 – LA PROVA

- la natura di reato di pericolo concreto e il peculiare criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'**apprezzamento diretto** delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto; non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico
- (richiama Cass. Pen. n. 12019 del 10/02/2015): ai fini dell'accertamento può farsi riferimento al **fastidio** dichiarato dai testimoni che hanno una percezione quotidiana dell'intensità dello stesso



# Cassazione penale, sez. III, 22/11/2016, (ud. 22/11/2016, dep.24/03/2017), n. 14467 IL CASO


I coniugi V. sono stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., perchè, nella qualità di proprietari dell'appartamento al piano terra del fabbricato in (OMISSIS), provocavano continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento del terzo piano di proprietà di Pa.Vi. e H.W., così molestandoli ed imbrattando l'alloggio da loro occupato.



# Cassazione penale, sez. III, 22/11/2016, (ud. 22/11/2016, dep.24/03/2017), n. 14467 LA PROVA

- Il fatto che tra le parti vi fossero contrasti di vicinato non poteva di per sè solo infirmare la complessiva attendibilità delle persone offese, in particolare dallo H., che aveva dichiarato che quando gli imputati cucinavano, oltre ai rumori molesti dell'estrattore, "s'impregna l'appartamento dell'odore...del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia".
- non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese





*Grazie per l'attenzione!*